DOSSIER FONDAZIONI / DOMINIQUE JAKOB DOSSIER FONDAZIONI / DOMINIQUE JAKOB

COSA CAMBIA **NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI**



A COLLOQUIO CON **DOMINIQUE JAKOB**, PROFESSORE DI DIRITTO PRIVATO E DIRETTORE DEL CENTER FOR FOUNDATION LAW DELL'UNIVERSITÀ DI ZURIGO

l 1° gennaio 2024 entrerà in vigore il nuovo diritto delle fondazioni. Quali sono gli 🚣 elementi di novità per quanto riquarda le prerogative del fondatore?

«Dal 2006, la legge svizzera sulle fondazioni prevede la possibilità per il fondatore di riservarsi il diritto di modificare lo scopo della fondazione, un diritto che quest'ultimo può esercitare ogni dieci anni fino alla sua morte. Quando il fondatore è una persona giuridica questo diritto si estingue dopo vent'anni. La nuova legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, estende questa possibilità in modo che il fondatore possa anche riservarsi il diritto di modificare l'organizzazione della fondazione. Anche questo diritto si applica ogni dieci anni ed è parallelo al diritto di cambiare lo scopo».

Come lei ha fatto giustamente notare d'ora in poi il fondatore può modificare dopo dieci anni non solo lo scopo della fondazione ma anche l'organizzazione. Tutto questo, quali conseguenze concrete determina?

«Mentre il diritto di modificare lo scopo statutario è stato utilizzato solo molto raramente, il diritto di modificare l'organizzazione avrà una portata completamente diversa nella prassi quotidiana delle fondazioni. Il fondatore può ora, ad esempio, modificare la governance della sua fondazione, creare o abolire gli organi, cambiare i requisiti di elezione dei organi amministrativi della fondazione, adattare le regole sulla gestione del patrimonio o addirittura introdurre regole del tutto nuove per

tutte le questioni organizzative, il tutto come più ritiene opportuno. Ciò conferisce al fondatore una posizione completamente nuova nella struttura interna della fondazione: dopo l'istituzione della fondazione, egli non si pone più nei confronti della fondazione come un terzo, ma manterrà un rapporto a vita con la fondazione e quindi anche un potere nei suoi confronti».

Fra le altre cose il fondatore ha il diritto di insediare sè stesso e la sua famiglia nel consiglio di fondazione e anche quello di cambiare l'intero consiglio di amministrazione della fondazione. Quali conseguenze potrebbe avere questa sua nuova facoltà?

«Già al momento dell'istituzione della fondazione, il fondatore poteva nominare se stesso o la sua famiglia nel consiglio di fondazione o prevedere se stesso come organo elettivo. Il fattore chiave è che ora può fare e cambiare tutto questo in un secondo momento. Questo comporta sicuramente vantaggi e svantaggi. Ad esempio, un fondatore che vede crescere una generazione responsabile di nipoti può successivamente istituire un organismo familiare per la partecipazione della sua famiglia alla fondazione. Al contrario, può abolire tale organo familiare, che aveva introdotto al momento della creazione della fondazione, se la famiglia non si comporta in modo soddisfacente. Pertanto, in futuro, se il fondatore si è riservato tale diritto, gli organi della fondazione vivranno sotto la spada di Damocle dell'influenza del fondatore per tutta la vita. Si tratta di un cambiamento importante rispetto alla legge precedente e avrà un impatto sulla struttura interna di molte fondazioni».

Il consiglio di fondazione è tuttavia responsabile del corretto operato della fondazione, del rispetto degli scopi statutari e della corretta gestione del patrimonio, il tutto senza percepire un onorario. Prevede delle difficoltà nel reclutare consiglieri di fondazioni per il futuro?

«In effetti, la nuova legge ha portato flessibilità per i fondatori e quindi la possibilità di adattare la fondazione alle nuove circostanze, cosa che prima era più difficile. Per i consigli di fondazione, tuttavia, la situazione non sarà più semplice. Ora devono vivere sotto la (potenziale) influenza del fondatore, ma allo stesso tempo hanno la responsabilità delle attività della fondazione (e quindi dell'attuazione della volontà iniziale del fondatore). Inoltre, la nuova legge non è riuscita a prevedere che un'adeguata remunerazione degli organi direttivi non comprometta l'esenzione fiscale. Questo importante intervento chiarificatore è stato

respinto dal Parlamento all'ultimo momento, cosicché i consigli di fondazione continuano a vivere nell'incertezza per quanto riguarda la loro remunerazione e sono alla mercé dei diversi trattamenti degli uffici fiscali cantonali. Si tratta di un segnale molto negativo in termini di professionalizzazione e ricambio generazionale nel settore delle fondazioni. Spero che i futuri membri dei consigli di fondazione che vorranno assumersi delle responsabilità, non si lascino scoraggiare da questa situazione. Tuttavia, un rafforzamento della posizione della Svizzera, come effettivamente intendeva fare il legislatore, ha un aspetto diverso».

Quali consigli si sente di dare ai neo-fondatori?

«Credo che in futuro sarà molto importante avere grande sensibilità e lungimiranza per gestire la propria fondazione in modo adeguato. Anche in passato, il fondatore aveva la responsabilità di impostare la fondazione con lungimiranza al momento della sua costituzione (e poi di inserirsi nel ruolo di terzo o di contribuire ad implementare la propria volontà originaria). Questa responsabilità si perpetua ora anche nella gestione della fondazione, perché il fondatore rimane legato alla fondazione per tutta la vita. Anche se il fondatore ha ora la possibilità di rivedere molte delle sue disposizioni originarie e di abolire de facto il principio di separazione, deve tuttavia essere cauto nel farlo. In caso di dubbio, i grandi interventi nella governance portano a cambiamenti nei requisiti richiesti ai consiglieri di fondazioni e quindi, in ultima analisi, anche ai loro profili. Tuttavia, se i consiglieri di fondazione non possono contare su una visione sostenibile da parte dei fondatori, sarà difficile reclutare persone che si impegnino (come già detto, per lo più su base volontaria) per attuare la volontà dei fondatori. Per inciso, lo stesso vale per persone che donino a patrimonio in una fase successiva (cosiddetti cofondatori) e per i donatori. Nonostante i nuovi diritti, il fondatore deve quindi incarnare in modo credibile all'esterno una propria visione improntata alla sostenibilità, se vuole che la sua fondazione abbia successo». Ш

Design & Contract

ATTREZZATURE E ARREDAMENTI PER BAR E RISTORANTI

Franco Dell'Oro SA

Showroom e sede:

Via A. Giacometti 1, 6900 Lugano Tel. +41 91 971 62 17 f.delloro@bluewin.ch www.francodelloro.ch

Corrispondenza:

Casella postale 370, 6962 Viganello







franco

Fahan

dell'oro

CREATIVITY COMES TO LIFE



